SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 931-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

RELATORE MARTINAZZOLI

Comunicata alla Presidenza l'11 novembre 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1980
(V. *Stampato n.* **682**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 maggio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione relativa all'istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972 e adottata in conformità alla raccomandazione 481 dell'Assemblea consultiva del 1967 del Consiglio d'Europa, non preclude l'ulteriore adesione di altri Stati europei che non facciano parte del Consiglio medesimo.

Scopo della Convenzione è di realizzare un sistema di pubblicità idoneo a far conoscere a tutti gli interessati l'esistenza di un testamento anche se rogato all'estero, e, in caso affermativo, il luogo ove è custodito.

Per ottenere questo risultato — tenuto conto delle assai diverse normative adottate nei singoli Stati — si è ritenuta adeguata la previsione di un sistema di iscrizione nazionale in un pubblico registro dei testamenti, da istituire in tutti gli Stati aderenti alla Convenzione.

Per questo motivo — e per evidenti necessità di connessione con le norme vigenti in materia — il disegno di legge all'esame contiene altresì articolate previsioni di diritto interno.

Poichè risultano apprezzabili i vantaggi di una informazione esauriente, anche oltre i confini nazionali, nella materia testamentaria, si sollecita all'Assemblea l'approvazione del presente disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione, con le modifiche suggerite dalla Commissione giustizia.

MARTINAZZOLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

9 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FOSSON)

30 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 della Convenzione stessa.

Art. 3.

È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ufficio centrale degli archivi notarili, il registro generali dei testamenti.

Art. 4.

Nel registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti:

1) testamenti pubblici;

2) testamenti segreti;

3) testamenti speciali;

4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio;

5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente;

6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonchè revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile.

Art. 5.

Il notaio, entro dieci giorni da quando roga o riceve in deposito o comunque partecipa alla formazione di uno degli atti di ultima volontà di cui all'articolo 4, deve chiederne l'iscrizione nel registro generale dei testamenti trasmettendo all'archivio notarile una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni:

a) forma dell'atto, data dello stesso o del suo deposito;

b) numero di repertorio;

c) nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore;

d) nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto.

Lo stesso obbligo incombe agli esercenti temporanei le funzioni notarili.

Quando il testatore ne abbia fatto richiesta, il pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto di ultima volontà di cui all'articolo 4, oltre a domandare l'iscrizione anzidetta, deve chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti l'iscrizione delle indicazioni previste dal primo comma, presso il competente organismo di altro Stato aderente alla Convenzione di Basilea di cui all'articolo 1.

L'archivio notarile, entro tre giorni dalla ricezione della scheda, deve trasmettere i dati in essa contenuti al registro generale dei testamenti ai fini dell'iscrizione di cui all'articolo 4.

Art. 6.

Chiunque crede di averne interesse può chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti, allegando il certificato di morte del testatore o copia autentica del provvedimento che ordina l'apertura degli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza dichiarativa di morte presunta, un certificato cumulativo di tutte le iscrizioni esistenti nel registro relativamente alla persona defunta.

Il certificato di cui al comma precedente può essere richiesto, tramite il conservatore del registro generale dei testamenti, all'organismo competente di altro Stato aderente alla Convenzione di Basilea, allegando un certificato di morte od altra prova ritenuta sufficiente dell'avvenuto decesso secondo l'ordinamento dello Stato richiesto.

Art. 7.

Per il rilascio del certificato di cui al primo comma dell'articolo precedente, è dovuto al registro generale il pagamento della tassa di lire 10.000; il richiedente deve, inoltre, anticipare l'importo dei valori bollati.

Per ogni richiesta di iscrizione di cui all'articolo 5 nel registro di uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Basilea, ovvero del certificato di cui al secondo comma dell'articolo 6, è dovuto al registro generale il doppio del diritto fisso previsto dal secondo comma dell'articolo 28 della tariffa notarile approvata con decreto ministeriale 20 giugno 1973.

I certificati richiesti per esclusivo uso di ufficio dalle amministrazioni dello Stato o dalle istituzioni pubbliche di beneficenza sono rilasciati gratuitamente.

Art. 8.

Il conservatore del registro generale dei testamenti, oltre a quanto previsto negli articoli 5 e 6, è tenuto a fornire gratuitamente le indicazioni relative alle iscrizioni dei testamenti agli organismi competenti degli altri Stati aderenti alla Convenzione di Basilea che ne facciano domanda e ad eseguire, a richiesta dei medesimi, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 6 della Con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

venzione stessa, le iscrizioni nel registro generale dei testamenti.

La domanda intesa ad ottenere le indicazioni di cui al comma precedente deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da uno dei documenti previsti dal primo comma dell'articolo 6.

Art. 9.

Alla dichiarazione presentata a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, deve essere allegato anche il certificato delle iscrizioni sul registro generale dei testamenti.

In caso di omissione si applica il disposto dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica citato nel comma precedente.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto decorso un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19 della presente legge.

Art. 10.

Per ogni atto annotato nei repertori di cui all'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per il quale è disposta l'iscrizione nel registro generale dei testamenti dall'articolo 4 della presente legge, le parti debbono, a mezzo del notaio e con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, corrispondere all'archivio notarile distrettuale una tassa di iscrizione nella misura del venti per cento dell'onorario notarile stabilito per l'atto originale.

Ove il testamento sia depositato presso l'archivio notarile le parti corrispondono direttamente a quest'ultimo la tassa di iscrizione dovuta per le operazioni di cui al comma precedente.

Art. 11.

Per la trasmissione all'archivio notarile distrettuale della scheda di cui al primo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

comma dell'articolo 5 è dovuto al notaio lo stesso diritto spettantegli per la trasmissione della copia del testamento pubblico.

Art. 12.

Per gli atti annotati nel repertorio di cui al terzo comma del'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e menzionati negli articoli 17 e 18 della relativa tabella, che rientrino tra quelli indicati anche dall'articolo 4 della presente legge, le parti debbono altresì corrispondere all'ufficio consolare una tassa di iscrizione nella misura del venti per cento dei diritti stabiliti nella tabella stessa.

Art. 13.

Il conservatore dell'archivio notarile che ha redatto i verbali di richiesta previsti dall'ultimo comma dell'articolo 61 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, o proceduto alle operazioni di cui al sesto comma dell'articolo 112 della stessa legge ovvero ricevuto in deposito testamenti speciali deve chiederne l'iscrizione, trasmettendo entro tre giorni al registro generale i dati di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge.

L'autorità consolare che ha ricevuto gli atti di cui agli articoli 17 e 18 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, deve chiederne l'iscrizione trasmettendo, entro dieci giorni e con apposita scheda, i dati summenzionati all'archivio notarile distrettuale del luogo di ultima residenza in Italia del testatore o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, all'archivio notarile distrettuale di Roma.

L'archivio notarile provvede quindi a norma dell'articolo 5, ultimo comma, della presente legge.

Gli archivi notarili distrettuali continuano a tenere, anche con sistemi elettronici o meccanografici, l'indice previsto dall'ultimo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
comma dell'articolo 154 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dall'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, numero 1737, convertito in legge dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.	
Art. 14.	Art. 14.
L'archivio notarile distrettuale deve senza indugio effettuare adeguati controlli delle schede pervenute, in particolare raffrontandone i dati con quelli di cui agli articoli 65 e 66, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.	*Identico.*
Art. 15.	Art. 15.
Nessun certificato può essere spedito nè alcuna notizia può essere data durante la vita del testatore relativamente all'esistenza o meno di iscrizioni. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge, ove il fatto non costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire sessantamila. Il conservatore del registro generale dei testamenti e i capi degli archivi notarili, nella rispettiva competenza, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Amministrazione degli archivi notarili. Si applicano altresì gli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.	*Identico.*
Art. 16.	Art. 16.
L'articolo 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629, modificato dalle leggi 19 luglio 1957, n. 588, e 28 luglio 1961, n. 723, è sostituito dal seguente:	*Identico*:
« Per disimpegnare i servizi amministrativi, contabili e automobilistico sono assegnati all'Ufficio centrale degli archivi notarili presso il Ministero di grazia e giusti-	« *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

zia 53 impiegati, appartenenti ai ruoli e al personale degli Archivi notarili, dei quali 11 della carriera direttiva, 10 della carriera di concetto, 18 della carriera esecutiva, 10 della carriera ausiliaria addetta agli uffici e 4 di quella addetta al servizio degli automezzi.

Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

All'Ufficio centrale, ordinato in quattro divisioni, è preposto un dirigente generale che esercita anche le funzioni di conservatore del registro generale dei testamenti e di capo del personale degli archivi notarili ».

Art. 17.

I posti di funzione di direttore di divisione e di conservatore capo di archivio notarile, previsti dal quadro *G* della tabella IV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati rispettivamente a 4 ed a 10.

Art. 18.

La spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, prevista in lire trecento milioni, farà carico al bilancio dell'Amministrazione degli archivi notarili, che vi provvederà con le maggiori entrate disposte negli articoli che precedono e, all'occorrenza, con prelevamenti dal fondo dei sopravanzi.

Art. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

All'Ufficio centrale, ordinato in tre divisioni, è preposto un dirigente generale che esercita anche le funzioni di conservatore del registro generale dei testamenti e di capo del personale degli archivi notarili ».

Art. 17.

I posti di funzione di direttore di divisione e di conservatore capo di archivio notarile, previsti dal quadro *G* della tabella IV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati rispettivamente a 3 ed a 11.

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Le iscrizioni, le certificazioni e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge potranno essere richiesti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente.

Nel predetto regolamento saranno previste le modalità per la progressiva acquisizione dei dati relativi agli atti di cui all'articolo 4, a partire dal 1° gennaio 1950 fino alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)